n.100417/2003 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PATTI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 100417/2003 R.G. promossa da:

COMUNE DI FRAZZANO' (codice fiscale 0042000837),

col patrocinio dell'Avv. Francesco Carcione,

-parte opponente-

nei confronti di

BENEDETTO VERSACI S.P.A. (codice fiscale 00083910836),

col patrocinio degli Avvocati Andrea Lo Castro e Paolo Starvaggi,

-parte opposta-

CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le parti hanno precisato come in atti e verbali di causa.

I. CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

L'eccezione sollevata dall'opponente circa la competenza arbitrale è eccezione in senso stretto e, con specifico riguardo al rito, avrebbe dovuto essere proposta in sede di atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.



Invero, l'opponente è convenuto in senso sostanziale, e pertanto ha l'onere di sollevare le eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio nel suo primo atto di "*risposta*" all'atto svolto dall'attore in senso sostanziale, cioè il ricorso per decreto ingiuntivo.

Ciò, analogamente a quanto accade per il convenuto anche in senso formale, che deve svolgere le proprie eccezioni con il suo primo atto, la comparsa di costituzione e risposta, e costituendosi tempestivamente (almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione).

In tal senso, si è pronunciata anche di recente la Suprema Corte con la sentenza del 17.3.2020 n.7399 ove ha statuito che: "In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della competenza agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo a una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso e della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto (riservata esclusivamente alla parte), in quanto avente a oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito, e soggetta alle preclusioni e decadenze proprie del rito".

Dunque, l'esame dell'eccezione è preclusa dalla decadenza in cui è incorsa la parte per non averla proposta tempestivamente.

II. ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.

L'eccezione di prescrizione è stata basata sulla possibilità di far valere il diritto di credito (art.2935 CC) a partire dall'emissione del singolo S.A.L. e dunque dall'avvenuto decorso del termine prescrizionale di dieci anni proprio a far data dal 1986 (lavori di cui alla fattura n.64/86 e causa introdotta nel 2003).

Il contrasto tra le parti sulla decorrenza del termine si è poggiato anche su una diversa lettura di quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n.5530/1983 (sez. I dell'8/9/1983).

All'uopo occorre precisare che la sentenza citata indica come termine iniziale per il computo della prescrizione, in tema di appalti pubblici, la data del collaudo delle opere da parte della Pubblica Amministrazione.

Le ipotesi ivi indicate espressamente in "saldo finale, svincolo cauzione ed eventuali compensi aggiuntivi" non devono ritenersi a esclusione dei crediti maturati *in itinere*.

Deve piuttosto desumersi da quanto ivi statuito che il termine *ex* art.2935 CC in quelle ipotesi esplicitamente previste non possa che decorrere dal momento del collaudo.

La diversa interpretazione proposta dall'opponente non può essere accolta poiché collide con il carattere unitario dell'appalto.



Più precisamente, si può anche ammettere un diverso termine prescrizionale considerato che il diritto di credito relativo al singolo SAL avrebbe potuto farsi valere dall'emissione della relativa fattura.

E ciononostante, la "sub prestazione", che presenti una sua autonomia quale quella oggetto dello stato di avanzamento dei lavori, rientra comunque nella prestazione unica dell'appalto e il corrispettivo delle sub prestazioni autonome acquista la sua definitività con la conclusione dell'esecuzione del contratto *unitariamente* inteso, e quindi con il collaudo.

Deve cioè ritenersi che dal collaudo decorra un nuovo termine di prescrizione unico e unitario per l'intero appalto e dunque per tutti i diritti scaturenti dall'esecuzione del contratto.

La *ratio* si appalesa più nitidamente nel confronto con il decorso delle singole prestazioni che costituiscono esplicazione di un contratto di durata e che sono connotate dalla *periodicità*: il riferimento corre in particolare all'art.2948 CC, che prevede appunto una decorrenza dalla singola prestazione periodica.

Nel caso dell'appalto, non può essere applicato lo stesso criterio, dal momento che la singola prestazione, per quanto ammantata di una sua propria autonomia, consiste pur sempre in una mera *frazione* dell'unica prestazione oggetto del contratto di appalto.

Nel caso di specie, il collaudo è avvenuto nel 1999 e l'azione è stata intrapresa nel 2003 per cui non era ancora decorso il termine prescrizionale.

Per quanto fin qui esposto, l'eccezione di prescrizione non è fondata e deve essere respinta.

III. QUANTIFICAZIONE.

Quanto alla legittimazione a far valere il credito, deve rilevarsi che correttamente l'opposta ha considerato nella quantificazione del suo credito l'aliquota al 10% e di conseguenza, scorporando il credito già riscosso dalla capogruppo ATI, è residuata proprio la somma oggetto di ingiunzione, reputandosi all'uopo corretto il calcolo effettuato dall'opposta (vedasi, quanto al riepilogo del calcolo, la comparsa conclusionale dell'opposta).

Esattamente, l'art.10 quinto comma DL 41 del 23.2.1995 ha disposto che l'aumento dell'aliquota dal 9% al 10% fosse previsto solo a partire dal 1° Gennaio 1996 e applicabile perciò alla fattura 7/96.

Le ulteriori eccezioni di parte opponente non contestano la prestazione svolta e solo genericamente ne contestano la quantificazione o la prova, spettando invece al convenuto (in senso sostanziale) eccepire i fatti impeditivi, o estintivi del credito fatto valere.

Ne deriva che le eccezioni tutte relative alla quantificazione del credito non sono provate e devono essere rigettate in quanto infondate.

IV. SPESE PROCESSUALI.

Sentenza n. 112/2021 pubbl. il 12/02/2021 RG n. 100417/2003

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, scaglione di valore entro i 26.000, con compensazione per 1/3 con riguardo alla questione della prescrizione per giusti motivi (applicabili in ragione dell'epoca di iscrizione a ruolo) consistenti nella peculiarità della questione giuridica.

Sulla scorta della dichiarazione del procuratore di parte opposta, va disposta in suo favore la distrazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:

- RIGETTA L'OPPOSIZIONE E PER L'EFFETTO CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO;
- CONDANNA L'OPPONENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI in favore dell'AVV. PAOLO STARVAGGI, distrattario, che liquida in euro 3.224 (già compensate), oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge.

Così deciso il 11/02/2021

Il Giudice

Míchela Agata La Porta

